

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO - sez. - prima

Riunita in Camera di Consiglio e composta da:

- | | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| 1) ROMANO | Dr. Lucio | Presidente |
| 2) DE SIMONE | Avv. Giovanni Battista | Giudice relatore |
| 3) RAFFONE | Geom. Tobia | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

n°282/03 del 20/11/2003 dep. il 9/9/2005

nel procedimento n. 2676/2002 promosso da GUARDABASCIO ANNAMARIA avente ad oggetto ricorso avverso l'avviso di accertamento n°RE001 TA00142 IVA + IRPEF anno 1998 contro l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino. A seguito della relazione dell'Avv. Giovanni Battista De Simone e conclusione delle parti come in atti, alla pubblica udienza del 20.11.2003, la causa andava in decisione, previa sospensione dell'avviso di accertamento disposta con provvedimento del 19.6.2003.

Svolgimento del processo

Fatto.

Con ricorso del 18.11.2002 Guardabascio Annamaria impugnava l'avviso di accertamento n° REOOI TA00142 IVA + IRPEF anno 1998 e ne chiedeva l'annullamento SUL presupposto della non applicabilità dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 8 DPCM 28.7.89.

Allegava al ricorso l'atto impugnato e varie schede giurisprudenziali.

In data 20.12.2002 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino che ribadiva la legittimità del proprio operato contestando l'assunto dei ricorrente con particolare riferimento alle censure nel merito e non anche sull'inapplicabilità del citato articolo 8.

Diritto.

Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Al di là di tutte le censure, pur condivisibili, sollevate dalla ricorrente, assume carattere assorbente la inapplicabilità dei coefficienti presuntivi di reddito previsti dall'art 8 DPCM 28.7.89 al caso di specie.

Ed invero, la Guardabascio è in regime di contabilità ordinaria, circostanza, peraltro, non contestata dall'Ufficio e pertanto non soggetta all'accertamento presuntivo proprio in virtù della richiamata norma.

Ne discende la nullità dell'atto impugnato.

Tenuto conto della corposa attività difensiva e della totale soccombenza dell'Ufficio, condanna lo stesso alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 350.00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell'avviso di accertamento n ° RF001 TA00142 IVA + Irpef 98.

Condanna l'A.F. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente per euro 350.00, oltre accessori di legge.

Avellino. 20.11.2003

1} relatore
AVV. GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE

Il Presidente
Dr. LUCIO ROMANO

